

OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Marzo 2026

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management degli scorsi mesi.

Patto di famiglia: la Cassazione conferma la validità anche in presenza di figli già soci



Abstract

Con la sentenza n. 4376/2026, la Corte di cassazione ha affermato che integra un patto di famiglia l'accordo con cui l'imprenditore riorganizza, anche solo parzialmente, le proprie partecipazioni societarie in favore dei discendenti, al fine di assicurare la continuità dell'impresa. Tale qualificazione presuppone il coinvolgimento dei potenziali legittimari e la previsione di meccanismi compensativi, con conseguente necessità dell'atto pubblico a pena di nullità. In tale prospettiva, la Corte ha inoltre precisato che non assume rilievo ostativo la circostanza che i beneficiari siano già titolari di partecipazioni sociali, trattandosi di elemento che non incide sulla natura dell'accordo.

Il caso

La vicenda trae origine da un articolato progetto di riorganizzazione del patrimonio imprenditoriale familiare, concernente due società, una avente natura operativa e l'altra con funzione prevalentemente immobiliare, entrambe riconducibili al medesimo nucleo familiare.

In una prima fase, i genitori, unitamente ai propri figli, già soci delle predette società, avevano

stipulato un contratto volto a ridefinire in modo organico l'assetto delle partecipazioni sociali detenute nelle due società.

Tale accordo, successivamente modificato da ulteriori pattuizioni, prevedeva una redistribuzione delle quote secondo un disegno preordinato: a uno dei figli sarebbe stata attribuita la titolarità della società operativa, destinata alla prosecuzione dell'attività d'impresa, mentre agli altri discendenti sarebbe spettata la titolarità della società immobiliare, ritenuta funzionalmente distinta ma economicamente rilevante nel complessivo patrimonio familiare.

L'operazione non si esauriva in una mera ripartizione di partecipazioni, ma aveva anche la funzione di garantire l'equilibrio tra i diversi membri della famiglia.

In tale prospettiva, l'accordo prevedeva meccanismi compensativi, quali conguagli economici e ulteriori attribuzioni patrimoniali, nonché la costituzione, in favore dei genitori, di specifiche utilità, tra cui un diritto di abitazione e una rendita vitalizia, finalizzate a garantire la tutela della loro posizione economica all'esito del riassetto societario.

Successivamente, a causa di sopravvenuti dissidi interni, i fratelli divenuti titolari della società immobiliare convenivano in giudizio il fratello assegnatario della società operativa, chiedendone la condanna all'adempimento degli obblighi assunti con l'accordo familiare, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Il convenuto, di contro, eccepiva la nullità dell'accordo per difetto della forma dell'atto pubblico, sostenendo che lo stesso integrasse un patto di famiglia e che, pertanto, avrebbe dovuto essere stipulato nelle forme prescritte dalla legge.

Il Tribunale, investito della controversia, riteneva che l'operazione, considerata nella sua globalità, presentasse gli elementi tipici del patto di famiglia, in quanto diretta a realizzare un trasferimento programmato delle partecipazioni sociali in vista del passaggio generazionale. Su tale presupposto, ne dichiarava la nullità per mancanza della forma dell'atto pubblico.

Di diverso avviso si mostrava, invece, la Corte d'Appello che, in riforma della decisione di primo grado, escludeva la riconducibilità dell'accordo allo schema del patto di famiglia.

La Corte valorizzava, in particolare, la circostanza che i figli fossero già soci delle società coinvolte e rilevava l'assenza di un trasferimento di azienda o di partecipazioni di controllo proveniente da un disponente. Da ciò faceva discendere la validità dell'accordo anche in difetto della forma solenne dell'atto pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza resa dalla Corte d'Appello, censurandone l'impostazione interpretativa nella parte in cui aveva escluso la riconducibilità del complesso assetto negoziale allo schema del patto di famiglia.

Nel delineare i confini applicativi dell'istituto, la Suprema Corte ha richiamato la sua natura e funzione tipica, chiarendo che il patto di famiglia consiste nel contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda ovvero le proprie partecipazioni societarie a favore di uno o più discendenti, con la necessaria partecipazione del coniuge e di tutti coloro che,

ove in quel momento si aprisse la successione, assumerebbero la qualifica di legittimari.

Tale schema negoziale è strutturalmente corredato da un meccanismo di riequilibrio secondo cui i legittimari non destinatari dell'assegnazione devono essere soddisfatti mediante apposite attribuzioni compensative, salva loro espressa rinuncia.

La Corte ha inoltre ribadito che il patto deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico, prescritta a pena di nullità.

Secondo i giudici di legittimità, la decisione impugnata non aveva adeguatamente esaminato la funzione complessiva dell'operazione, limitandosi a valorizzare elementi formali, quali la preesistente qualità di soci in capo ai figli, senza verificare se il programma negoziale fosse in realtà diretto a realizzare un riassetto stabile e definitivo della proprietà societaria in funzione della prosecuzione dell'impresa da parte della generazione successiva.

La pregressa titolarità di partecipazioni societarie in capo ai discendenti, infatti, non esclude la possibilità di ricorrere al patto di famiglia, dovendosi piuttosto accertare se l'accordo sia volto a realizzare un trasferimento anticipato di una specifica porzione del patrimonio dell'imprenditore, producendo effetti analoghi a quelli della futura successione.

La Corte ha infine posto l'accento sui presupposti soggettivi e funzionali che connotano l'istituto, evidenziando l'indefettibile partecipazione al patto di tutti i potenziali legittimari dell'imprenditore e l'obbligo, gravante sui discendenti assegnatari delle partecipazioni, di liquidare le quote spettanti ai legittimari non beneficiari del trasferimento, salvo che questi vi rinuncino espressamente.


Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha disposto il rinvio della questione al giudice di merito, al fine di verificare se, mediante il complesso negoziale in esame, le parti abbiano inteso configurare un patto successorio, il quale avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità, nella forma solenne dell'atto pubblico.

In definitiva, la pronuncia in commento ribadisce che la qualificazione di un'operazione negoziale come patto di famiglia non può essere negata sulla base di elementi meramente formali o della preesistente titolarità di partecipazioni societarie in capo ai discendenti.

Ciò che assume rilievo decisivo è la funzione economico-giuridica dell'assetto negoziale e la sua idoneità a realizzare il passaggio generazionale dell'impresa o delle partecipazioni societarie nell'ambito della successione familiare.

* * *

Amministrazione di sostegno e testamento pubblico del beneficiando: l'amministratore non può assistere, altrimenti il testamento è nullo



Abstract

Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore, il quale a tale

atto deve restare estraneo. L'amministrato o è o non è capace di testare da solo; tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti.

Il caso

La vicenda riguarda un addebito disciplinare della Commissione Regionale di Disciplina Puglia – confermato poi dalla Corte d'Appello di Bari – nei confronti di un notaio per avere consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno nella redazione del testamento pubblico della beneficiaria.

Prima di andare dal notaio, l'amministratore di sostegno aveva ottenuto dal giudice tutelare un provvedimento autorizzativo che gli consentiva di formalizzare le ultime volontà che l'amministrata gli aveva manifestato in precedenza: istituire come unica erede universale la nipote.

La Corte d'Appello di Bari ha ritenuto viziata la condotta del notaio in quanto:

- il provvedimento autorizzativo era generico e privo di motivazione, quindi inidoneo a determinare l'incapacità a testare del beneficiando;
- il notaio aveva accertato, nei colloqui preliminari al testamento, la capacità a testare;
- il testamento, peraltro, non faceva che confermare formalmente le volontà espresse all'amministratore, in spregio al principio di libertà di autodeterminazione del testatore;
- in ogni caso, qualora vi fosse l'incapacità a testare, ai sensi degli artt. 603 c.c. e 54 del R.D. n. 1326/1914 è vietata la partecipazione dell'amministratore di sostegno al testamento pubblico del beneficiando.

Secondo la Corte d'Appello, il notaio avrebbe dovuto astenersi dalla stipula e impugnare il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 1 della L. n. 89/1913 per la sua revoca o integrazione. Il professionista, soccombente in entrambi i gradi, propone ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Tra i motivi di impugnazione il ricorrente lamenta che la sua presenza avrebbe assicurato, e non ostacolato, la libertà della testatrice e che, in ogni caso, il provvedimento autorizzativo avrebbe regolato le modalità di testare e non il contenuto dell'atto mortis causa, quindi pienamente valido.

La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato e conferma la decisione impugnata perché:

- l'amministrazione di sostegno non implica di per sé l'incapacità di testare: la limitazione di questa capacità deve risultare da una decisione del giudice tutelare (i.e. decreto di nomina o provvedimento successivo) compiutamente motivata (motivazione nella specie mancante);
- se sussiste la capacità di testare, il beneficiario testa in autonomia; diversamente, se ritenuto dal giudice incapace di testare, va esclusa in toto l'ipotesi di un testamento. Essendo infatti il testamento un atto personalissimo, non sono ammesse forme intermedie con assistenza dell'amministratore di sostegno nell'atto di ultima volontà, pena la nullità del testamento stesso.

Osservazioni

L'amministrazione di sostegno, regolata dagli artt. 404 e ss. c.c., è una misura di protezione in favore dei soggetti che, in ragione della loro menomazione fisica o psichica, anche temporanea, sono incapaci di provvedere in autonomia ai propri interessi.

La disciplina richiamata non contempla una norma di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi, come il testamento, la donazione e il matrimonio, atti di cui invece il Codice Civile si occupa espressamente rispetto ad altre categorie di soggetti fragili (minori, interdetti e inabilitati).

Di qui la questione sulla capacità di testare del beneficiario di amministrazione affrontata dalla giurisprudenza, secondo cui *"di regola quest'ultimo conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 409 cod. civ., comma 1), e quindi anche la capacità di donare e di testare. È fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, attraverso l'esercizio del potere previsto dall'art. 411 cod. civ., comma 4, possa imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario (Cass. n. 13270/2022).*

L'interpretazione del diritto vivente è coerente con la ratio della misura, che è volta a proteggere, senza mortificare, l'amministrato, assicurandogli la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione.

Tanto premesso, come osservato dalla Corte, è quindi possibile un provvedimento del giudice tutelare che escluda la capacità di testare dell'amministrato, ma tale decisione deve essere congruamente motivata.

Sotto diverso profilo, il testamento, quale atto revocabile ex art. 587 c.c. con cui si dispone delle proprie sostanze dopo la morte, è un negozio giuridico personalissimo: può essere compiuto solamente dal soggetto interessato, con esclusione di forme di rappresentanza (legale o volontaria) e di assistenza.

In particolare, nel caso di testamento pubblico, l'art. 603, comma 2 c.c. individua, a presidio della libertà della volontà del testatore e a pena di nullità del testamento stesso, i soli soggetti che devono essere presenti al testamento pubblico: il notaio, il testatore e i due testimoni.

Il notaio riduce per iscritto la volontà manifestatagli liberamente e autonomamente dal testatore, dando atto delle compiute formalità, e ne dà lettura ai presenti prima della loro sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei.

Dalla natura personalissima del testamento consegue quindi che, quanto al giudice tutelare, non sono autorizzabili forme intermedie di testamento, filtrate dall'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Allo stesso modo, il notaio non può autorizzare l'amministratore a parteciparvi perché, oltre alla rigida disposizione di cui all'art. 603 c.c., l'art. 54 del R.D. n. 1326/1914, vieta l'intervento dei soggetti che non possono obbligarsi in nome proprio (o dei propri rappresentati) in un atto rogato dal notaio.

* * *

Liberalità e cessioni entro il quinquennio: applicazione della disciplina antielusiva in caso di trust estero interposto



Abstract

Con la Risposta n. 17 del 23 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'applicazione della norma antielusiva di cui all'art. 16, comma 1, L. 383/2001 alla cessione infra-quinquennale di quote di S.r.l. ricevute per distribuzione da un trust svizzero. Qualificando il trust in esame come fiscalmente interposto rispetto alla disponente, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che, in caso di cessione delle quote da parte del beneficiario prima del decorso di cinque anni dalla distribuzione, la plusvalenza deve essere tassata in Italia come se la disponente avesse ceduto direttamente tali partecipazioni.

Il caso

La vicenda esaminata dall'Agenzia riguarda un cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera, titolare di una partecipazione pari al 60% del capitale di una S.r.l. italiana, il cui principale asset è costituito da un immobile situato sul territorio nazionale. Il restante 40% è detenuto dalla sorella dell'istante, fiscalmente residente in Italia.

In origine l'intera partecipazione societaria era detenuta dalla madre dell'istante, la quale, nel 2020, nell'ambito di una dichiarata strategia di pianificazione successoria, aveva conferito la nuda proprietà delle quote, unitamente ai diritti di voto relativi al 100% delle partecipazioni, in un

trust di diritto svizzero, discrezionale e irrevocabile. Beneficiari del trust erano i due figli e i rispettivi discendenti.

Ritenuta inefficiente la struttura fiduciaria, nel 2022 il trust è stato sciolto e la nuda proprietà delle partecipazioni societarie attribuita per il 60% all'istante e per il 40% alla sorella.

Contestualmente, l'istante ha assunto l'impegno a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni, invocando l'agevolazione prevista per il passaggio generazionale di cui all'art. 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346/1990.

Nel 2024, a seguito del decesso della madre, l'istante e la sorella sono divenuti pieni proprietari delle rispettive quote per effetto del consolidamento dei diritti di usufrutto e di nuda proprietà.

In vista di una possibile cessione (della nuda proprietà) delle partecipazioni, l'istante sottopone all'Agenzia cinque quesiti, volti a chiarire:

1. se la cessione della nuda proprietà delle partecipazioni nella S.r.l. rientri nell'ambito di applicazione della disposizione antielusiva di cui all'art. 16 comma 1 L. 383/2001;
2. in subordine, se il trust possa considerarsi "interposto" nei suoi confronti;
3. quale sia il *dies a quo* ai fini del computo del quinquennio di cui alla disposizione antielusiva (i.e. apporto in trust del 2020 o distribuzione avvenuta del 2022);
4. se la disposizione antielusiva possa essere disapplicata, per assenza di disegno abusivo;
5. in caso di applicazione della norma, chiede se "dante causa" possa essere considerato il trust.

Il parere dell'Agenzia

Al centro della questione vi è la disposizione contenuta nel citato articolo 16, comma 1, della L. 383/2001, di cui l'Agenzia delle Entrate offre una sintetica analisi.

La norma, di chiaro presidio antielusivo, si fonda su una *fictio iuris*, prevedendo l'onere di pagamento dell'imposta sostitutiva sui *capital gains*, di cui all'art. 5 d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sul beneficiario della donazione, qualora si verifichi il presupposto della cessione entro i successivi cinque anni dalla donazione originaria.

Il beneficiario, per l'effetto, sopporta l'onere impositivo come se l'atto gratuito non fosse mai intervenuto, tassando la plusvalenza secondo il valore storico riferibile al suo dante causa.

Il primo, fondamentale, chiarimento della risposta in commento riguarda proprio l'ambito di applicazione dell'art. 16 *cit.*

L'Agenzia, rigettando la tesi prospettata dall'istante, riconduce la disposizione al perimetro del D.lgs. 461/1997 e dei "redditi diversi" ex articolo 67 TUIR, richiamando anche l'articolo 9, comma 5, TUIR per estendere la disciplina delle cessioni onerose agli atti che trasferiscono diritti reali di godimento.

Ne consegue che anche la cessione della nuda proprietà di quote di S.r.l. rientra nell'ambito applicativo della disposizione antielusiva.

In ordine al secondo quesito, l'Agenzia compie un duplice passaggio: da un lato, nega che il trust fosse interposto nei confronti dell'istante, vista l'assenza di prove di una gestione eterodiretta da parte del medesimo; dall'altro lato, tuttavia, interpreta i poteri di veto e controllo conferiti all'istante nella veste di *protector* come uno strumento nelle mani della madre (disponente) per mantenere una indiretta influenza sull'*asset* conferito. Su tali basi, l'Agenzia

conclude per l'interposizione *ab origine* del trust rispetto alla disponente.

Ritenendo, quindi, che l'apporto delle partecipazioni in trust non avrebbe realizzato alcuno spossessamento sostanziale, l'Agenzia afferma che il trasferimento rilevante ai fini dell'applicazione della norma antielusiva si sarebbe realizzato soltanto nel 2022, ossia al momento della distribuzione delle partecipazioni dal trust (*rectius* dalla madre) ai beneficiari.

L'Agenzia nega, inoltre, la possibilità di disapplicare l'art. 16 L. 383/2001, ritenendo che la struttura messa in atto (*i.e.* l'interposizione del trust svizzero, apporto della nuda proprietà delle quote di una società italiana, e la successiva distribuzione della nuda proprietà delle quote in esenzione dall'imposta di donazione) rientri nelle ipotesi che la norma intende presidiare.

Il quinto quesito viene assorbito dalle risposte precedenti: dal momento che il trust viene qualificato come fiscalmente interposto esso non potrebbe ritenersi "dante causa" del trasferimento rilevante ai fini dell'art. 16, c. 1 L. 383/2001.

Considerando, quindi, la donazione effettuata dalla madre, residente in Italia, la plusvalenza viene conseguentemente attratta a imposizione in Italia, benché realizzata – formalmente – da un soggetto non residente (il trust).

* * *

Successione digitale e diritti post mortem



Abstract

In un'epoca in cui l'identità personale si estende alla dimensione digitale, l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civile, del 10 febbraio 2021, segna un passaggio rilevante nella disciplina della successione digitale. Il giudice afferma che, in assenza di un espresso divieto del de cuius, la semplice accettazione delle condizioni generali della piattaforma non basta a escludere l'accesso dei familiari ai dati personali. Resta dunque garantito l'esercizio dei diritti digitali post mortem per ragioni familiari meritevoli di protezione, nel rispetto del bilanciamento previsto dalla legge.

Il caso

Con ricorso cautelare ex artt. 669-bis e 700 c.p.c., i genitori del de cuius, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano la società A.I. S.r.l. (la "Società") al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza volto a ordinare alla Società di prestare assistenza nel recupero dei dati personali contenuti nell'account riconducibile al de cuius.

I ricorrenti rappresentavano che il de cuius, trasferitosi a Milano per lavorare come chef, era rimasto vittima di un grave incidente stradale il 29 febbraio 2020, decedendo pochi giorni dopo.

Il telefono cellulare di sua proprietà, dotato di sistema di sincronizzazione iCloud, permetteva di conservare i contenuti digitali e di renderli accessibili – in tempo reale – tramite i vari

dispositivi eventualmente posseduti. Tuttavia, il cellulare del de cuius veniva distrutto nell'impatto, rendendo impossibile l'accesso diretto ai contenuti digitali ivi conservati.

I genitori deducevano un interesse morale e affettivo al recupero di fotografie e video, nonché un interesse progettuale alla raccolta delle ricette elaborate dal figlio, in vista della realizzazione di un'iniziativa commemorativa.

Nonostante i tentativi di ottenere le credenziali di accesso e le interlocuzioni con la Società, quest'ultima subordinava l'accesso ai dati a un ordine giudiziale contenente requisiti richiesti nell'ambito dell'ordinamento di provenienza della stessa, ritenuti pertanto in parte estranei all'ordinamento italiano.

I ricorrenti prospettavano quindi la sussistenza del *fumus boni iuris*, richiamando l'art. 2-terdecies, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (il "**Codice Privacy**") ai sensi del quale "I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione", nonché del *periculum in mora*, evidenziando il rischio di cancellazione automatica dell'account per inattività. La Società non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

La pronuncia

Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile la domanda cautelare proposta nei confronti della Società, finalizzata a consentire ai ricorrenti il recupero dei dati personali conservati negli account del de cuius, garantendone al contempo la conservazione e l'accesso.

Ai fini della sussistenza del *fumus boni iuris*, il giudice ha richiamato l'art. 2-terdecies del Codice

Privacy che disciplina l'esercizio dei diritti sui dati personali riferiti a persone decedute.

In linea con il Considerando 27 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "**Regolamento**"), che rimette agli Stati membri la regolamentazione del trattamento dei dati personali dei defunti, la disposizione interna prevede la "persistenza" dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento anche dopo la morte dell'interessato, consentendone l'esercizio a chi agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Il legislatore non chiarisce se tale legittimazione configuri un acquisto mortis causa ovvero una legittimazione iure proprio, limitandosi a sancire – secondo l'elaborazione della dottrina più attenta – una forma di "persistenza" dei diritti oltre la vita della persona fisica.

Si tratta, in particolare, dei diritti di accesso, rettifica, limitazione del trattamento, opposizione, nonché dei diritti alla cancellazione e alla portabilità dei dati, la cui sopravvivenza assume rilievo soprattutto sul piano dei rimedi esperibili.

Il Tribunale di Milano ha evidenziato come la regola generale dell'ordinamento sia quella della sopravvivenza dei diritti dell'interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati, fatti salvi i limiti espressamente previsti dalla legge o l'eventuale divieto manifestato in vita dal de cuius mediante dichiarazione scritta, specifica, libera e informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento.

Tale divieto, soggetto a stringenti requisiti formali, è sempre modificabile o revocabile e non può comunque pregiudicare né l'esercizio dei diritti patrimoniali dei terzi né il diritto di difesa in giudizio.

Nell'ottica della tutela della dignità e dell'autodeterminazione personale – che si estendono anche alla dimensione digitale dell'identità individuale – il legislatore ha dunque valorizzato l'autonomia del *de cuius*, rimettendogli la scelta se consentire agli eredi e ai superstiti l'accesso ai propri dati personali (con l'eventuale esercizio di tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre tali informazioni alla disponibilità dei terzi.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalla corrispondenza intercorsa con la Società non è emersa alcuna volontà del *de cuius* di vietare l'esercizio post mortem dei diritti sui propri dati personali.

I ricorrenti, unici eredi e genitori del defunto, sono stati pertanto ritenuti legittimati ad accedere agli account, in ragione del legame familiare e delle finalità dichiarate – il recupero di immagini e la realizzazione di un progetto commemorativo – considerate idonee a integrare le "ragioni familiari meritevoli di protezione" richieste dall'art. 2-terdecies, comma 1, del Codice Privacy.

Il provvedimento si segnala, infine, per aver valorizzato il necessario bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela degli interessi dei congiunti, riconoscendo centralità alla dimensione relazionale dei dati personali e

alla proiezione postuma dell'identità digitale della persona.

Conclusioni

L'ordinanza del Tribunale di Milano rappresenta un importante punto di riferimento nella disciplina della tutela post mortem dei dati personali. Il suo orientamento è stato ripreso anche da successive pronunce (Trib. Brindisi, Ordinanza del 9 dicembre 2025; Trib. Lanusei, Ordinanza del 26 agosto 2025; Trib. Verona, Ordinanza del 2 luglio 2025; Trib. Venezia Ordinanza del 3 giugno 2025) e si inserisce nel più ampio dibattito sulla trasmissione dei beni digitali a causa di morte.

Il provvedimento chiarisce come l'identità digitale della persona – e i diritti che la presidiano – non si esauriscano con la morte, ma possano proiettarsi oltre di essa secondo le coordinate fissate dal legislatore.

In questo scenario, la dottrina individua nel testamento lo strumento privilegiato per disciplinare consapevolmente la sorte dei beni digitali. In mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, operano le regole della successione legittima, con la conseguente e frequente necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere l'accesso, il recupero o la cancellazione dei dati del defunto.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Fabrizio Gaetano Pacchiarotti

Partner e Responsabile Osservatorio Wealth Management

Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio WM





**OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT**
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it